

CONDIZIONI PARTICOLARI

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESO IL SERVIZIO DI CONSEGNA, DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA. PERIODO mesi 48, con decorrenza dal 01/01/2019.

PARTE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento ha per oggetto l’affidamento della fornitura, compreso il servizio di consegna, di stampa quotidiana e periodica ai Servizi del Comune, presso le proprie sedi.

Art. 2 - Durata del contratto – proroga del contratto

Il contratto ha la durata di 48 mesi, con decorrenza dal 01/01/2019.

Il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto alla sua scadenza, senza obbligo di disdetta.

Proroga tecnica:

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore.

La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L’importo complessivo e presunto del contratto è pari ad € 27.000,00 (di cui € 0,00 relativi agli oneri per la sicurezza).

L’importo è stato determinato sulla base della fornitura presunta e stimata di cui all’elenco allegato al presente documento.

Art. 4 - Personale

La ditta aggiudicataria è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale necessario allo svolgimento del servizio, nonché tutte le spese ed oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale stesso; il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.

Le condizioni normative e retributive che l’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di cooperative, anche per la parte differita, non devono essere inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente atto. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, previa comunicazione dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non risulti definitiva. Per dette sospensioni l’aggiudicatario non potrà opporre obiezioni né pretendere risarcimento danni.

L’aggiudicatario dovrà esibire su semplice richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Pag. nr. 1 di pag.7

Firma del legale rappresentante per presa d’atto ed accettazione condizioni

Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altro operatore.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il nominativo delle persone addette all'espletamento dell'incarico. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza; in caso contrario, qualora il Comune contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più elementi del personale per più di 5 volte ogni sei mesi, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

Art. 5 – Sicurezza e tutela ambientale

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente documento, a tutti gli obblighi derivanti, oltre che da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, anche quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 volto ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, è stato rilevato che non saranno presenti i suddetti rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di beni.

Art. 6 - Responsabilità del fornitore

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, da fatto doloso o colposo a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente documento, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 7 – Subappalto

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione e sarà autorizzato dall'Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Pag. nr. 2 di pag.7

Firma del legale rappresentante per presa d'atto ed accettazione condizioni

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 108 D. Lgs. 50/2016.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- la valutazione negativa sull'operato dell'appaltatore, derivante comunque da adeguato contraddittorio
- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'appaltatore anche in seguito a diffida
- sospensione o, comunque, mancata esecuzione delle forniture affidate, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.

Art. 9 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della stessa, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 10 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto relativo al presente capitolato sarà ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con la sottoscrizione della determina di aggiudicazione e relativi allegati, che acquisisce valore negoziale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 12 - Tutela dei dati

L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

A tal fine l'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento della fornitura medesima, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali. L'Ente potrà richiedere all'appaltatore di comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 - Controversie

1. Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.

2. Le controversie individuate dall'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 14 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Pag. nr. 3 di pag.7

Firma del legale rappresentante per presa d'atto ed accettazione condizioni

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore) e al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone.

Art. 15 - Domicilio della ditta affidataria

Per tutti gli effetti del presente contratto di fornitura dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di Monfalcone.

Art. 16 - Imposte e tasse

E' a carico dell'appaltatore il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge.

Art. 17 - Contatti e riferimenti

Committente: COMUNE DI MONFALCONE – Provincia di Gorizia - Piazza della Repubblica 8
34074 – MONFALCONE (GO) - P. IVA e C.F. 00123030314
Sito internet www.comune.monfalcone.go.it

PROVVEDITORATO

Dipende da: AREA SUPPORTO E SVILUPPO

Servizio: Gare e contratti acquisti centrale unica committenza

Dirigente: Ing. Licinio Gardin

Responsabile: Manuela Totolo

Indirizzo: Via S. Ambrogio n. 60

Tel 0481-494432/433/434/439/440/446

Fax 0481-494168

pec. comune.monfalcone@certgov.fvg.it

mail: provveditorato@comune.monfalcone.go.it

Orario di aperture al pubblico

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
mattino	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
pomeriggio	15.30		15.30		
	17.30		17.30		

PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 18 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto:

la fornitura, compreso il servizio di consegna, di stampa quotidiana e periodica, di cui all'elenco allegato, presso le sedi Comunali richiedenti.

Art. 19 - Prestazioni richieste

Consegna diretta presso gli uffici della Biblioteca entro alle ore 08:30, al massimo entro le 8:45 per permettere la registrazione dei giornali entro l'orario di apertura al pubblico.

Per la giornata del sabato verrà convenuta successivamente la modalità di consegna o di eventuale ritiro ad opera del personale.

Referente sig. Comand Fabio tel. 0481/494375; sig.ra Corbatta Silvana tel. 0481/494367

Consegna diretta presso la sede dell'URP entro le ore 08:30, dal lunedì al venerdì. Il lunedì andranno consegnati anche i quotidiani del sabato e della domenica.

Referente tel. 0481/494208

Art. 20 - Luoghi di esecuzione del servizio

Le sedi interessate sono quelle indicate all'articolo precedente.

Le sedi di esecuzione del servizio potranno aumentare o diminuire nel corso dell'appalto, come definito all'articolo "Variazioni contrattuali".

Art. 21 - Variazioni contrattuali

Per le variazioni contrattuali si rimanda alle disposizioni dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Variazioni entro un quinto

Per quanto attiene le variazioni in corso di esecuzione del contratto, si rimanda alle disposizioni dell'art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016.

Si considera, in ogni caso, variazione aumentativa o diminutiva la disattivazione della fornitura presso le sedi di cui all'elenco allegato ovvero l'attivazione della fornitura presso altre sedi Comunali, per le quali saranno concordate le modalità di esecuzione.

Art. 22 - Direttore dell'esecuzione e attestazione di regolare esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione, per il presente contratto, è il resp. di U.O. Provveditorato.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità è sostituita con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 325 del Regolamento per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

In relazione all'oggetto del contratto il Direttore dell'esecuzione effettuerà dei controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione.-

Art. 23 - Fatturazioni, termini e modalità di pagamento

Il corrispettivo mensile spettante all'appaltatore è quello derivante dal prezzo di copertina delle stampe regolarmente fornite.

Pag. nr. 5 di pag.7

Firma del legale rappresentante per presa d'atto ed accettazione condizioni

Il pagamento è eseguito dall'Amministrazione entro il termine di gg. 30, dalla data di presentazione della documentazione attestante la fornitura effettuata, previa verifica della regolare esecuzione.

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato il Comune dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice CIG *****
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 24 - Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

Il Comune e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).

I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Ai sensi dell'art.1341 del Cod. Civ., il sottoscritto legale rappresentante dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Art. 21 - Variazioni contrattuali

Art. 23 - Fatturazioni, termini e modalità di pagamento

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma per accettazioni su ogni pagina del documento)
